



COMUNE DI VIGOLO VATTARO
PROVINCIA DI TRENTO

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA
TARIFFA PER LA GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI
URBANI**

Approvato con delib. Cons. n.50 di data 22.11.2005, modificato con delib. Cons. n. 37 di data 19.12.2006, n. 29 di data 19.12.2007 e n. 37 di data 10.12.2008.

TITOLO I - NORME GENERALI.....	3
Art. 1. Oggetto del Regolamento	3
Art. 2. Gestione dei rifiuti urbani.....	3
Art. 3. Classificazione dei rifiuti.....	3
Art. 4. Servizio e costo di gestione	3
Art. 5. Istituzione della tariffa.....	4
Art. 6. Determinazione della tariffa	4
Art. 7. Presupposti per l'applicazione della tariffa	5
Art. 8. Soggetti tenuti al pagamento della tariffa.....	5
TITOLO II - COMMISURAZIONE E CATEGORIE TARIFFARIE	5
Art. 9. Locali ed aree soggette	5
Art. 10. Calcolo della tariffa per le utenze domestiche.....	6
Art. 11. Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche.....	7
Art. 12. Esclusioni dal presupposto per l'applicazione della tariffa	9
Art. 13. Agevolazioni.....	11
Art. 14. Sostituzione del Comune al soggetto tenuto al pagamento	12
TITOLO III - DICHIARAZIONI, VERIFICHE, RISCOSSIONE.....	13
Art. 15. Dichiarazioni	13
Art. 16. Rimborsi e conguagli.....	15
Art. 17. Controllo e accertamento.....	15
Art. 18. Riscossione	16
Art. 19. Violazioni	16
Art. 20. Tariffa giornaliera.....	17
Art. 21. Manifestazioni ed eventi.....	17

TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani istituita dall'art. 238 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm. e dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e ss.mm., e delibera della Giunta Prov.le n. 2972 del 30 dicembre 2005 relativa al servizio pubblico di gestione dei rifiuti ed indirizzi per le politiche tariffarie, come modificata dalla delibera della Giunta Prov.le n. 2267 del 19 ottobre 2007, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione, nonché le connesse misure in caso di inadempienza, individuate anche a sensi e per gli effetti delle norme civilistiche. Determina altresì la classificazione delle categorie d'utenza in base alla loro potenzialità a produrre rifiuti urbani nel rispetto dei criteri adottati dal D.P.R. 158/1999. Per quanto riguarda le definizioni, si rimanda all'articolo 2 del Regolamento del servizio per la raccolta dei rifiuti e di igiene ambientale.

Art. 2. Gestione dei rifiuti urbani

1. La gestione dei rifiuti urbani è un servizio di pubblico interesse e comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti. Essa è disciplinata dal "Regolamento Comunale del servizio per la raccolta dei rifiuti e di igiene ambientale" e dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm..
2. L'attività di cui al comma precedente è affidata al Gestore, individuato in AMNU S.p.A., che provvede altresì all'applicazione ed alla riscossione della tariffa.

Art. 3. Classificazione dei rifiuti

1. Per la classificazione dei rifiuti si fa riferimento all'art. 184 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm., nonché alla deliberazione del Servizio Protezione Ambiente della P.A.T. n. 8/c del 10 marzo 1987 e n. 109 del 12 novembre 1990 e ss.mm. per l'assimilazione qualitativa dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ed alla deliberazione del Gestore per l'assimilazione quantitativa degli stessi in conformità con gli artt. 198, comma 2, lettera g) e 265, comma 1, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm. e dell'art. 74 del T.U.LL.PP. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti approvato con D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41 e ss.mm..

Art. 4. Servizio e costo di gestione

1. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani è attivato, con caratteristiche di universalità e inderogabilità, secondo le modalità e le limitazioni prescritte dal "Regolamento Comunale del servizio per la raccolta dei rifiuti e di igiene ambientale": per detto servizio si applica la tariffa di cui al presente Regolamento. Il servizio reso alle utenze domestiche (civili abitazioni) e non domestiche (attività economiche), viene svolto in via ordinaria attraverso tecniche che consentano di valutare l'apporto individuale del rifiuto indifferenziato.

2. Il costo del servizio di gestione dei rifiuti, compresi i rifiuti domestici ingombranti ed i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti su strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, è integralmente coperto dal gettito della tariffa, come determinata al successivo art. 6.
3. Entro il 30 settembre di ciascun anno, il Gestore trasmette all'Amministrazione Comunale il piano finanziario d'ambito di cui all'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, opportunamente personalizzato con i costi delle attività non affidate al soggetto gestore (ad esempio lo spazzamento stradale), per la determinazione di una tariffa d'ambito unica.

Art. 5. Istituzione della tariffa

1. Per la gestione dei rifiuti urbani, così come individuata nell'art. 2, svolta in regime di privativa sull'intero territorio comunale, è istituita, nel Comune di Vigolo Vattaro, la tariffa prevista dall'art. 238 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm. e dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e ss.mm., nonché dalle delibere della Giunta Prov.le n. 2972 del 30 dicembre 2005 e n. 2267 del 19 ottobre 2007.
2. L'applicazione e la riscossione della tariffa sono effettuate dal Gestore secondo le modalità previste nel titolo III del presente Regolamento e della relativa convenzione stipulata con il Comune.
3. Per la determinazione della tariffa da parte del Comune si fa riferimento ai criteri ed alle condizioni previsti per la definizione della tariffa di riferimento di cui all'art. 2 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e ss.mm..
4. La tariffa di riferimento deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani. La tariffa deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e ss.mm..

Art. 6. Determinazione della tariffa

1. La tariffa è determinata per anno solare con deliberazione entro la data di approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base della tariffa di riferimento di cui all'art. 5, comma 3, in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione di cui all'art. 4 comma 3 del presente regolamento. In caso di mancata deliberazione entro detto termine, si intende prorogata la tariffa in vigore per l'anno precedente. La tariffa può comunque essere modificata nel corso dell'esercizio finanziario in presenza di rilevanti ed eccezionali aumenti dei costi relativi al servizio. Eventuali incrementi della tariffa non hanno comunque effetto retroattivo.
2. La tariffa è composta da una parte fissa e da una quota variabile, determinate secondo le indicazioni delle delibere della Giunta Prov.le n. 2972 del 30 dicembre 2005 e n. 2267 del 19 ottobre 2007.
3. La tariffa è articolata nelle fasce d'utenza domestica e non domestica.
4. Un'utenza è definita domestica, anche nel caso in cui al suo interno sia esercitata un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella destinata all'uso domestico.

Art. 7. Presupposti per l'applicazione della tariffa

1. Presupposto per l'applicazione della tariffa è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali ed aree scoperte ad uso privato, qualora queste ultime non costituiscano accessorio o pertinenza dei locali medesimi, produttivi di rifiuti urbani ed assimilati, a qualunque uso adibiti.
2. Ai fini di cui al comma 1, la presenza anche di uno solo dei servizi di erogazione idrica, elettrica o di gas costituisce presunzione semplice di utilizzo dell'immobile e conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.

Art. 8. Soggetti tenuti al pagamento della tariffa

1. La tariffa è dovuta da chiunque posseda o detenga a qualunque titolo locali o aree scoperte di cui al precedente articolo. In particolare è tenuto al pagamento colui che ha sottoscritto la denuncia di occupazione dei locali ovvero, in mancanza, il possessore o il detentore, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usino in comune i locali stessi.
2. Per le parti in comune di un condominio o di una multiproprietà, utilizzate in via esclusiva, la tariffa è dovuta dai singoli occupanti o conduttori delle medesime. Per i locali e le aree di uso comune di multiproprietà o di centri commerciali, la tariffa è dovuta dal soggetto che gestisce i servizi comuni se presente, ovvero dai singoli comproprietari o conduttori.
3. Per le utenze destinate ad attività ricettive extra-alberghiere, la tariffa è dovuta dai soggetti esercenti l'attività.
4. Per le utenze destinate ad uso abitativo cedute ad utilizzatori occasionali per periodo non superiore all'anno, la tariffa è dovuta dai soggetti proprietari o titolari del diritto reale di godimento dei beni.
5. Per le organizzazioni prive di personalità giuridica la tariffa è dovuta dai soggetti che le presiedono o rappresentano.

TITOLO II - COMMISURAZIONE E CATEGORIE TARIFFARIE

Art. 9. Locali ed aree soggette

1. Si considerano produttivi di rifiuti urbani ed assimilati a titolo esemplificativo:
 - a) tutti i locali in qualsiasi costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico - edilizie;
 - b) i locali costituenti pertinenza o dipendenza di altri, anche se da questi separati (ad esempio autorimesse, depositi, tavernette, cantine, ecc.);
 - c) i posti macchina coperti ad uso esclusivo;
 - d) le aree scoperte operative destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di una qualsiasi attività economica (ad esempio campeggi, i dancing, i cinema all'aperto, i magazzini, le aree destinate all'attività di pubblici esercizi);
 - e) i distributori di carburante per i locali adibiti a magazzini e uffici, nonché l'area della proiezione in piano della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 mq per colonnina di erogazione;

- f) nell'ambito delle strutture sanitarie pubbliche e private: gli uffici, i magazzini e i locali ad uso deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, le eventuali abitazioni, i vani accessori dei predetti locali.
2. Nell'ambito delle utenze non domestiche, per la determinazione della superficie soggetta dei locali, come definiti al precedente comma, si fa riferimento alla superficie ~~abitabile~~ misurata sul filo interno dei muri. Concorrono a formare l'anzidetta superficie anche i locali con soffitto inclinato nei sottotetti limitatamente alla parte avente altezza maggiore di 1,5 metri. Per le aree scoperte il calcolo della superficie è effettuato sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni esistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato, a seconda che il decimale sia superiore a 0,50 mq ovvero inferiore o uguale a 0,50 mq.

Art. 10. Calcolo della tariffa per le utenze domestiche

1. Vengono definite:
 - a) Utenze domestiche di soggetti residenti:
le unità abitative occupate da persone che vi hanno la propria residenza, risultante dagli archivi dell'Anagrafe Generale del Comune;
 - b) Utenze domestiche di soggetti non residenti:
le unità abitative occupate da persone che hanno la propria residenza fuori dal territorio comunale.
2. Per le utenze domestiche di soggetti residenti, il numero degli occupanti è quello risultante dai dati forniti dall'Anagrafe Generale del Comune. In presenza di più nuclei familiari anagraficamente distinti, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'unità abitativa. Essi sono tenuti al pagamento solidalmente.
3. Per le utenze domestiche di soggetti non residenti, a cui sono equiparate le unità abitative tenute a disposizione dai residenti nel Comune di Vigolo Vattaro (secondo case) e gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti all'AIRE), il numero degli occupanti è determinato convenzionalmente in due componenti. Tale presunzione non verrà applicata per le unità abitative di proprietà o possedute a titolo di usufrutto da soggetti ivi residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza in R.S.A. o in istituti sanitari, purché le stesse non risultino locate o comunque utilizzate a vario titolo, previa presentazione di richiesta documentata. In tal caso il numero di componenti applicato sarà pari ad 1.
4. Il dispositivo di cui al comma 3 si applica anche per gli alloggi a disposizione di persone giuridiche occupati da soggetti non residenti, qualora di fatto non accertabile il numero effettivo dei componenti.
5. Secondo quanto indicato dalle delibere G.P. n. 2972/2005 e n. 2267 del 19 ottobre 2007, la quota fissa da attribuire alla singola utenza, viene commisurata per le utenze domestiche al numero dei componenti del nucleo familiare opportunamente corretto mediante i coefficienti Kb di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e ss.mm. Nella realtà del Comune di Vigolo Vattaro si fa riferimento ai seguenti coefficienti:

Numero componenti della famiglia anagrafica	Kb Coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare
1	1
2	1,8
3	2,3
4	3
5	3,6
6 o più	4,1

6. La quota variabile della tariffa da attribuire alla singola utenza, commisurata ai costi variabili relativi alla raccolta, al trasporto ed allo smaltimento dei rifiuti conferiti al servizio pubblico, viene determinata dal prodotto della quota unitaria di costo (euro/litro) per la quantità di rifiuti indifferenziati (litri) prodotti da ciascuna utenza. Al fine di evitare comportamenti elusivi, il Comune, in sede di approvazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, può fissare il volume minimo di rifiuto secco residuo (indifferenziato) per persona da addebitare annualmente a ciascuna utenza.

Art. 11. Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche

1. Per le comunità, per le attività commerciali, industriali, professionali e per le attività produttive in genere, secondo quanto specificato dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e ss.mm., la quota fissa da attribuire alla singola utenza, commisurata ai costi fissi ad essa addebitabili, viene determinata dal prodotto della quota unitaria (euro/mq) per la superficie dell'utenza (mq) per un coefficiente di adattamento Kc, relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa, e determinato dal Comune nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.3 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, tabella 3a. Nella realtà del Comune di Vigolo Vattaro si fa riferimento ai seguenti coefficienti:

<i>ATTIVITÀ</i>	COEFFICIENTE POTENZIALE PRODUZIONE Kc
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,67
2. Cinematografi e teatri	0,43

3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,60
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,88
5. Stabilimenti balneari	0,64
6. Esposizioni, autosaloni	0,51
7. Alberghi con ristorante	1,64
8. Alberghi senza ristorante	1,08
9. Case di cura e riposo	1,25
10. Ospedali	1,29
11. Uffici, agenzie, studi professionali	1,52
12. Banche e istituti di credito	0,61
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,41
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,80
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,83
16. Banchi di mercato beni durevoli	1,78
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,48
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,03
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,41
20. Attività industriali con capannoni di produzione	0,92
21. Attività artigianali di produzione beni specifici	1,09
22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	9,63
23. Mense, birrerie, hamburgerie	7,63
24. Bar, caffè, pasticceria	6,29
25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,76
26. Plurilicenze alimentari e/o miste	2,61
27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	11,29
28. Ipermercati di generi misti	2,74
29. Banchi di mercato generi alimentari	6,92
30. Discoteche, night club	1,91

2. La quota variabile della tariffa da attribuire alla singola utenza, commisurata ai costi variabili relativi alla raccolta, al trasporto ed allo smaltimento dei rifiuti conferiti al servizio pubblico, viene determinata dal prodotto della quota unitaria di costo (euro/litro) per la quantità di rifiuti (litri) indifferenziati prodotti da ciascuna utenza. Al fine di evitare comportamenti elusivi, il Comune, in sede di approvazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, può fissare il volume minimo di rifiuto secco residuo (indifferenziato) da addebitare annualmente a ciascuna utenza.

Le tipologie di utenza non espressamente indicate nella classificazione fornita dal metodo normalizzato vengono assegnate, ai fini dell'applicazione della tariffa, alla classe di attività che presenta con esse maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della produzione di rifiuti.

3. L'assegnazione di un'utenza a una delle classi di attività previste dai precedenti commi viene effettuata con riferimento al codice ISTAT dell'attività prevalente denunciato dall'utente in sede di attribuzione di partita IVA. In mancanza o in caso di erronea attribuzione del codice, si fa riferimento all'attività effettivamente svolta. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività principale, salvo il caso in cui le attività vengano esercitate in distinte unità immobiliari, intendendosi per tali le unità immobiliari iscritte nel catasto edilizio urbano.

Art. 12. Esclusioni dal presupposto per l'applicazione della tariffa

1. Sono esclusi dal calcolo della superficie i locali e le aree che per loro natura e caratteristiche o per il particolare uso cui sono adibiti, non possono produrre rifiuti in maniera apprezzabile.

Per le utenze non domestiche non concorrono alla definizione della superficie di utenza:

- a) i locali inutilizzabili non allacciati ad alcuno dei servizi di erogazione idrica, elettrica o di gas o inagibili ai fini ICI;
- b) i locali, o parti di essi, stabilmente muniti di attrezzature quali, a titolo d'esempio: il locale caldaia, impianti di lavaggio automezzi, celle frigorifere e locali di essiccazione, vani ascensori, cabine elettriche ed elettroniche;
- c) i balconi, le terrazze, i posti macchina scoperti, la legnaia, i vani scale interni e le scale esterne, atrii esterni all'appartamento, portici;
- d) i locali interrati o seminterrati ed i sottotetti adibiti a soffitta, inutilizzabili come deposito in quanto contenenti materiale in disuso ed alla rinfusa;
- e) i locali e le aree degli impianti sportivi, palestre e scuole di danza destinati al solo esercizio dell'attività agonistico – sportiva;
- f) i locali destinati esclusivamente al culto, compatibilmente con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose;
- g) le parti comuni degli edifici, ad esclusione di quelle relative a centri commerciali o strutture analoghe in quanto produttive di rifiuti;
- h) le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio lavori fino alla data di inizio occupazione;
- i) le aree impraticabili e/o intercluse da recinzione;
- j) le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
- k) le aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso, compresi i depositi di veicoli da demolire;
- l) le aree scoperte adibite a verde ed eventuali cortili esterni di abitazioni;

- m) le parti comuni esterne condominiali e dei centri commerciali integrati;
- n) aree adibite a centro di raccolta rifiuti;
- o) aree destinate a magazzini di attrezzature utilizzate nell'attività produttiva.

Per le utenze domestiche non viene applicata la tariffa se l'abitazione è inutilizzabile, non allacciata ad alcuno dei servizi di erogazione idrica, elettrica, di gas o inagibile ai fini ICI;

2. Le circostanze di cui ai precedenti punti a) e b) comportano la non assoggettabilità alla tariffa soltanto a condizione che siano indicate nella dichiarazione originaria o di variazione e che siano riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia od il deposito dell'autorizzazione commerciale, tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nella determinazione della superficie da assoggettare a tariffa non si tiene conto di quella ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano rifiuti speciali, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi.

Non sono, pertanto, soggette a tariffa:

- a) le superfici degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti speciali o comunque non assimilati a quelli urbani ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia;
- b) le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze; sono invece assoggettabili alla tariffa le superfici delle abitazioni, nonché i locali e le aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo agricolo;
- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che, su certificazione del responsabile della struttura, ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
- d) le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove si formano gli altri rifiuti speciali di cui all'art. 7, comma 3 del D.Lgs. 22/1997;

4. In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali e/o pericolosi, qualora non sia possibile individuare concretamente la superficie ove si formano di regola i rifiuti speciali, o comunque sussistano problemi per la sua determinazione, a causa dell'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie complessiva soggetta a tariffa sarà calcolata forfettariamente sulla base delle percentuali a lato indicate:

- a) Ambulatori medici 70%
- b) Ambulatori dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici , laboratori di analisi 60%
- c) Lavanderie a secco e tintorie..... 80%
- d) Officine per riparazioni, carrozzerie, gommisti ed elettrauto 70%
- e) Caseifici e cantine vinicole..... 50%

- f) Attività artigianali manifatturiere con presenza di superfici adibite a verniciatura (falegnamerie e verniciatorie in genere, galvanotecnici, fonderie, ceramiche, smalterie) – officine di carpenteria metallica, lattonerie..... 60%
- g) Tipografie, stamperie, incisioni e vetrerie 80%
- h) Laboratori fotografici ed eliografie 80%

Le tipologie di utenza non espressamente sopraindicate vengono incluse nella classe di attività che presenta con esse maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della produzione di rifiuti.

5. Gli Utenti per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione della tariffa di cui ai commi precedenti, devono presentare al Gestore, entro il 30 aprile di ogni anno, una comunicazione che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali o comunque non assimilati, pena decadenza del beneficio. Essa deve altresì contenere la descrizione dei rifiuti speciali derivanti dall'attività esercitata, nonché la documentazione attestante l'avvenuto smaltimento tramite soggetto abilitato. Il Gestore si riserva di verificare la documentazione presentata e qualora si riscontrasse la mancanza dei requisiti per godere dell'esclusione, provvederà al recupero di quanto indebitamente detratto con la fatturazione successiva.
6. Sono esclusi dall'applicazione della tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

Art. 13. Agevolazioni

Nella modulazione della tariffa sono assicurate le seguenti agevolazioni:

1. Per le utenze domestiche che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani con trasformazione biologica nel territorio comunale secondo quanto stabilito dal "Regolamento comunale del servizio per la raccolta dei rifiuti e di igiene ambientale", il Comune, in sede di approvazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, determina annualmente l'importo (Euro/anno per persona) delle agevolazioni da applicarvi. La decorrenza dell'agevolazione ha effetto dalla presentazione della domanda.
2. Per le utenze domestiche tenute a disposizione per uso stagionale o discontinuo, complessivamente non superiore a mesi 6, pertanto non cedute in locazione o comodato, il volume minimo di rifiuto secco residuo (indifferenziato), da addebitare annualmente a ciascuna utenza è ridotto della metà rispetto a quanto stabilito per le utenze domestiche dei residenti.
3. Per le utenze non domestiche ove il periodo di apertura risultante da autorizzazione o da altra documentazione probante sia inferiore a mesi 6 nell'arco dell'anno solare, il volume minimo di rifiuto secco residuo (indifferenziato) da addebitare annualmente a ciascuna utenza è ridotto della metà.

4. Per le utenze domestiche di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, tenute a disposizione dai soggetti residenti in R.S.A. o in istituti sanitari di cui all'art. 10 comma 3., purché le stesse non risultino locate o comunque utilizzate a vario titolo, non viene applicato il volume minimo di rifiuto secco residuo (indifferenziato) da addebitare annualmente a ciascuna utenza.
5. Per le utenze che distino più di 200 metri di percorso pubblico dai percorsi di raccolta del rifiuto indifferenziato è fissata una riduzione della quota fissa della tariffa pari al 30%.

Le riduzioni sono cumulabili. La domanda, da presentarsi obbligatoriamente dagli interessati per poter ottenere l'agevolazione, ha effetto anche per gli anni successivi se sussistono le condizioni.

L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della tariffa.

Art. 14. Sostituzione del Comune al soggetto tenuto al pagamento

1. Il Comune si sostituisce all'utenza nel pagamento totale dell'importo dovuto a titolo di tariffa, nei seguenti casi e sulla base di apposite convenzioni:
 - a) locali ed aree di proprietà comunale o tenute a disposizione dal Comune, utilizzate dalle organizzazioni di volontariato, costituite esclusivamente per fini di solidarietà sociale, e dalle associazioni che perseguono finalità di rilievo sociale, storico, culturale, sportivo, ecc., fatte salve le diverse disposizioni stabilite nelle apposite convenzioni;
 - b) scuole elementari e medie inferiori pubbliche, fino alla data in cui si verificherà il passaggio di competenze ad altro ente, ai sensi della L.p. 9 settembre 1996, n. 8;
2. Il Comune, si sostituisce all'utenza nel pagamento parziale, deliberato annualmente in sede di approvazione della tariffa di igiene ambientale, dell'importo dovuto a titolo di tariffa nei seguenti casi:
 - a) scuole ed istituti scolastici legalmente riconosciuti di ogni ordine e grado, non compresi nella precedente lettera b) comma 1;
 - b) utenze domestiche composte da almeno un soggetto residente che per malattia o handicap, comprovati da idonea documentazione medica, produce una notevole quantità di rifiuto indifferenziato (come ad esempio pannolini e pannoloni);
 - c) utenze domestiche costituite da famiglie residenti con figli di età inferiore ai 18 (diciotto) mesi, con notevole produzione di tessili sanitari (rifiuti di tipo indifferenziato come pannolini);
 - d) utenze domestiche costituite da famiglie residenti nullatenenti ed in condizione di accertata indigenza, e più precisamente, quando il nucleo familiare è in possesso di un solo reddito da pensione sociale o di pensione di importo non superiore a quello minimo erogato dall'I.N.P.S., ovvero quando il nucleo fruisce in modo permanente dell'assistenza economica di base;

- e) manifestazioni socio-culturali, aperte a tutta la collettività, idoneamente pubblicizzate, organizzate per fini di solidarietà sociale e/o beneficenza da associazioni iscritte all'albo comunale o da comitati informali, nell'ambito delle quali i proventi non derivino dall'esercizio di attività commerciale, ma esclusivamente da libere offerte.
 - f) Utenze domestiche costituite da famiglie residenti composte unicamente da persone che abbiano compiuto 70 anni o minorenni, dotate dei bidoni personali per la raccolta della plastica forniti dall'Ente Gestore, che non risultino intestatarie di veicoli a motore, ad esclusione di quelli a due ruote classificati come motocicli o ciclomotori in base agli artt. 52 e 53 del C.d.S.. Il possesso dei requisiti di cui alla presente lettera dovrà essere oggetto di apposita autocertificazione resa dall'intestatario ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;
 - g) Utenze domestiche costituite da famiglie residenti con figli di età inferiore ai 18 (diciotto) mesi, che utilizzano i pannolini riciclabili come alternativa a quelli usa e getta;
3. L'istanza per ottenere la sostituzione nel pagamento della tariffa, è presentata dall'utenza interessata al Gestore, il quale provvede immediatamente ad inoltrarne una copia all'ufficio tributi del Comune che verificherà la sussistenza dei requisiti, salvo che per le esclusioni di cui al punto 2 b) la cui documentazione, per motivi di tutela della privacy, sarà mantenuta a disposizione presso il Gestore.

TITOLO III - DICHIARAZIONI, VERIFICHE, RISCOSSIONE

Art. 15. Dichiarazioni

- 1. Al Gestore deve essere presentata apposita dichiarazione in caso di:
 - a) occupazione originaria, variazione o cessazione dell'utenza di cui all'art. 9;
 - b) richieste per ottenimento delle agevolazioni di cui agli artt. 13 e 14 comma 2;
 - c) segnalazione del venir meno delle condizioni per beneficiare delle agevolazioni previste dal presente regolamento.
- 2. La dichiarazione di cui al precedente comma deve essere effettuata:
 - a) per le utenze domestiche, di norma dall'intestatario della scheda famiglia nel caso di residenti; nel caso di non residenti l'obbligo ricade in capo al possessore o detentore a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che si svolge nei locali o nelle aree scoperte ad uso privato.

Se i soggetti tenuti in via prioritaria non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione ricade in capo agli eventuali altri soggetti che posseggono o detengono i locali e le aree scoperte ad uso privato, con vincolo di solidarietà. Per le utenze domestiche di soggetti non residenti tale obbligo è altresì esteso al proprietario con vincolo di solidarietà.

3. I soggetti obbligati, ai sensi del comma 2, provvedono a consegnare al Gestore tempestivamente (entro 30 giorni successivi alla data di inizio, cessazione o variazione degli elementi che determinano la composizione della tariffa), la dichiarazione di cui al comma 1, redatta su appositi moduli predisposti dal gestore stesso. Tali dichiarazioni hanno effetto dal giorno successivo a quello in cui si è verificato l'evento. La cessazione, subordinata alla restituzione del contenitore o chiave assegnata, decorre dalla data dello svuotamento finale qualora quest'ultima sia successiva alla data di cessazione dichiarata. Per le utenze domestiche di soggetti residenti, la variazione del numero dei componenti la famiglia anagrafica determina l'aggiornamento automatico della tariffa, con decorrenza dal giorno successivo a quello in cui si è verificato l'evento. Fanno eccezione i soggetti ai quali è stata riconosciuta la riduzione per la pratica del compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti urbani. Essi devono comunicare, con almeno quindici giorni di anticipo, la data nella quale cesseranno la pratica del compostaggio domestico.
4. La dichiarazione originaria, di variazione o cessazione, deve contenere:
- Per le utenze domestiche:
- a) dati identificativi dell'intestatario della scheda famiglia per le utenze di soggetti residenti;
 - b) dati identificativi degli occupanti l'alloggio e del proprietario dello stesso per le utenze di soggetti non residenti;
 - c) numero componenti residenti del nucleo familiare;
 - d) data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione, o in cui è intervenuta la variazione o la cessazione;
 - e) sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di agevolazioni;
 - f) dati identificativi del proprietario dell'immobile.
- Per le utenze non domestiche:
- a) dati identificativi (dati anagrafici, codice fiscale, residenza) del soggetto legalmente responsabile dell'attività (legale rappresentante o altro);
 - b) dati identificativi dell'utenza (denominazione e scopo sociale o istituzionale della società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A. e codice ISTAT dell'attività, sede legale);
 - c) ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei locali ed aree;
 - d) data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione o in cui è intervenuta la variazione o la cessazione;
 - e) sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di agevolazioni;
 - f) dati identificativi del proprietario dell'immobile;
5. La dichiarazione può essere presentata al Gestore nei seguenti modi:
- direttamente presso la sede del Gestore;
 - spedita per posta, con allegata fotocopia della carta d'identità del dichiarante;
 - spedita via fax, con allegata fotocopia della carta d'identità del dichiarante.
6. La cessazione può avvenire anche a cura del Gestore, nella circostanza che siano in suo possesso dati certi ed incontrovertibili di fine utilizzo del servizio.
7. L'Amministrazione Comunale, entro il mese successivo a quello di riferimento, provvede a trasmettere al Gestore le variazioni anagrafiche del mese precedente su supporto informatico o cartaceo. Le stesse devono contenere:

- a) Tipo e data di variazione;
 - b) Nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale e codice del nucleo familiare dell'utente;
 - c) Residenza dell'utente.
8. Non sono ritenute valide, ai fini del presente articolo, le dichiarazioni presentate ad uffici diversi da quelli del Gestore.

Art. 16. Rimborsi e conguagli

1. Le modifiche inerenti elementi che determinano la tariffa sono conteggiate nella tariffazione successiva mediante conguaglio compensativo.
2. In caso di cessazione dell'occupazione o della conduzione di locali ed aree, l'utente può effettuare richiesta di rimborso non oltre 5 anni dalla data della cessazione. Il rimborso spetta dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione, a condizione che la stessa sia comprovata da idonea documentazione o da elementi oggettivamente riscontrabili.
3. Sull'istanza di rimborso il Gestore procede entro 90 giorni dalla data della richiesta. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura legale dalla data dell'istanza.

Art. 17. Controllo e accertamento

1. Il Gestore esercita l'attività di controllo ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e ss.mm. sulla veridicità di quanto dichiarato dagli utenti, attivando controlli sia puntuali che a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni (art. 46 del medesimo D.P.R.) e sulle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà (art. 47 del medesimo D.P.R.) rilasciate, al fine di garantire il rispetto degli adempimenti da parte degli utenti.
2. L'attività di cui al primo comma può essere esercitata anche:
 - a. richiedendo l'esibizione dei contratti di locazione, affitto e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio;
 - b. richiedendo copie di planimetrie catastali atte ad accertare le superfici;
 - c. richiedendo notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria, non solo agli occupanti o detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree;
 - d. invitando i soggetti, di cui alla precedente lettera c), a comparire di persona per fornire prove e delucidazioni;
 - e. utilizzando le informazioni fornite in occasione della stipula di contratti di fornitura servizi;
 - f. accedendo alle banche dati in possesso del Comune e degli enti erogatori di servizi a rete con la stipulazione di apposite convenzioni.
3. Nel caso in cui si presenti la necessità di verificare all'interno dell'unità immobiliare elementi rilevanti per il calcolo della tariffa, il personale incaricato dal Gestore, munito di tesserino di riconoscimento, potrà accedere alla proprietà privata, previo assenso dell'interessato.

4. Nel caso in cui l'utente non consenta di effettuare il controllo è effettuata d'ufficio la decadenza dai benefici ed il recupero di quelli precedentemente concessi. Qualora venga riscontrata l'esistenza da parte del Gestore di dichiarazioni false o comunque non corrispondenti al vero (salvo il caso in cui trattasi di irregolarità sanabili non costituenti falsità, per le quali viene comunicato un termine entro il quale esiste la possibilità di regolarizzazione) è prevista l'attivazione d'ufficio del procedimento di decadenza dai benefici eventualmente concessi e conseguente istanza di denuncia penale ai sensi dell'art.75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e ss.mm..
5. In caso di mancata collaborazione dell'utente od altro impedimento alla rilevazione dell'occupazione, la quantificazione della tariffa può essere effettuata desumendo i dati dall'anagrafe, dal catasto urbano e da altre banche dati disponibili, ritenendo, fatta salva la prova contraria, che l'occupazione o la conduzione abbia avuto inizio dal 1 gennaio dell'anno in cui è stata accertata o dal giorno in cui, in base ad elementi precisi e concordanti, può farsi risalire l'inizio dell'occupazione. Nell'ambito delle utenze non domestiche, in caso di superfici relative ad unità immobiliari a destinazione ordinaria desunte dal Catasto, la superficie da assoggettare a tariffa sarà quella catastale ridotta del 20 %. Il Gestore potrà effettuare la modifica d'ufficio dandone comunicazione agli interessati.
6. Dell'esito delle verifiche effettuate è data comunicazione agli interessati che si intende accettata qualora entro 30 (trenta) giorni non pervengano rilievi al Gestore. Qualora l'utente riscontrasse elementi di discordanza può, nello stesso termine, fornire le precisazioni, che, se riconosciute fondate, comportano l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata. Il Gestore, decorso il termine assegnato, provvede a calcolare, nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro o per i quali non si riconoscono fondate le precisazioni fornite, il relativo importo determinato sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa;

Art. 18. Riscossione

1. La tariffa è applicata e riscossa a titolo proprio dal Gestore, secondo le modalità dallo stesso stabilite, nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente, dalla convenzione e dal presente Regolamento.
2. L'ammontare annuo della tariffa è suddiviso in un massimo di 6 rate, qualunque siano le modalità approntate dal Gestore.

Art. 19. Violazioni

1. In caso di ritardato, mancato o parziale pagamento dell'importo dovuto, il Gestore addebita, trascorsi infruttuosamente 10 giorni dal termine indicato in fattura, una spesa di sollecito pari al 2,5% dell'importo non versato o tardivamente versato, aumentata degli interessi di mora nella misura legale con maturazione su base annuale, avvalendosi di tutte le facoltà previste dall'ordinamento giuridico per la riscossione dei crediti.
2. In caso di mancata o tardiva presentazione della dichiarazione di occupazione originaria, di cessazione, di variazione o di perdita del diritto alle agevolazioni, con esclusione di quella per la pratica del compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti urbani, entro il termine dei trenta giorni previsto dall'articolo 15, comma 3, del presente regolamento si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) Da Euro 26,00 (ventisei) ed Euro 156,00 (centocinquantesi), se la tardiva comunicazione perviene entro 90 giorni dal termine di cui all'art.15 comma 3, del presente regolamento;
- b) Da Euro 35,00 (trentacinque) ed Euro 210,00 (duecentodieci), se la tardiva comunicazione perviene oltre 90 giorni dal termine di cui all'art.15 comma 3, del presente regolamento o in caso di omessa comunicazione;

Chi non effettua la pratica del compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti urbani ed ha chiesto la relativa riduzione della tariffa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 (cinquanta) a Euro 300,00 (trecento).

Il Gestore provvede, secondo le modalità indicate nell'art. 17, ad emettere atto di recupero dell'importo dovuto o della maggiore somma dovuta, unitamente agli interessi moratori nella misura legale, secondo le modalità consentite dalla vigente legislazione.

3. Gli atti di cui al comma 2 devono contenere gli elementi identificativi dell'utente, dei locali e delle aree assoggettabili e la loro destinazione d'uso, dei periodi, della tariffa applicata e delle norme regolamentari e/o di legge violate.
4. Il Gestore provvederà al recupero di quanto dovuto entro 5 anni dalla data in cui è stata commessa la violazione.

Art. 20. Tariffa giornaliera

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, aree private ed aree pubbliche ad uso privato, ad esclusione delle occupazioni di cui al successivo art. 21, è istituita la tariffa giornaliera. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se non continuativi.
2. La tariffa giornaliera, determinata annualmente sulla base dei costi complessivi del servizio specifico con deliberazione del Comune di cui all'art. 6, è espressa in euro/litro, è unica rispetto alle tipologia di attività previste dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e ss.mm., e congloba sia la quota fissa che la quota variabile. Contestualmente, al fine di evitare comportamenti elusivi, il Comune delibera il volume minimo di rifiuto indifferenziato prodotto giornalmente da addebitare a ciascuna utenza.
3. La tariffa giornaliera è calcolata in base alla capacità espressa in litri dei sacchi forniti dal Gestore per la raccolta del rifiuto secco residuo prodotto.
4. Gli ambulanti del mercato settimanale, devono effettuare preventiva dichiarazione al Gestore dei dati necessari all'emissione di fattura e dotarsi dei sacchi di cui al comma 3.

Art. 21. Manifestazioni ed eventi

- 1. Per il possesso o la detenzione di aree e locali per eventi sportivi, ricreativi, manifestazioni socio-culturali, in considerazione della specialità che presentano ai fini della determinazione della tariffa, risultando la quantità dei rifiuti prodotti variabile in ragione del numero dei partecipanti, lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti viene effettuato, in alternativa al sistema a sacco disciplinato all'art.20 sulla base di specifici contratti tra il promotore delle manifestazioni ed il gestore del servizio di igiene ambientale. In tal caso non si applica la tariffa di igiene ambientale.**